




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

AOOCRT Protocollo n. 0000510/14-01-2025



LEX 11

IS. n. 1774

02. 17. 01

Firenze, 13 gennaio 2025

Al Presidente
del Consiglio regionale della Toscana
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
ai sensi dell'articolo 174 del Regolamento interno

OGGETTO: In merito ai canoni livellari richiesti dalla ASL e alla possibilità di affrancazione.

La sottoscritta consigliera regionale

Viste:

La legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale";

La Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 9457 del 12 ottobre 1987;

La Deliberazione del Direttore Generale AUSL n. 353 del 09 aprile 2021;

La Delibera del Direttore Generale AUSL Toscana Nord Ovest nr. 1146 del 04 dicembre 2024.

Considerato come:

Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 68 del 24 maggio 1980 (ora abrogata) i beni attribuiti alla sfera di utilizzazione della USL facevano "parte del patrimonio del Comune, ricompreso nella Associazione Intercomunale o nella Comunita' Montana cui fa capo la USL medesima" e "per le UU.SS.LL. relative al Comune di Firenze, i beni medesimi fanno parte del patrimonio di quest'ultimo." Tali beni facevano parte del "*patrimonio comunale con vincolo di destinazione alla USL cui sono attribuiti ed il vincolo specifica la destinazione economico - gestionale del bene dell'ambito dell'articolazione organizzativa di assegnazione dell'USL.*"

Tali beni sono poi confluiti nel patrimonio delle Aziende Sanitarie, venendo ad esse trasferiti dal 1996, come stabilito dall'articolo 111 della legge regionale 40/2005.

Valutato come:

La AUSL in oggetto riceveva i beni e i diritti appartenuti al Comune di Firenze, fra cui i beni ed i diritti ad esso trasferiti nel 1987, con Delibera 9457, e di cui era stato precedentemente titolare l'Arcispedale di Santa Maria Nuova.

Quasi quaranta anni dopo, nell'aprile 2021, con Deliberazione la AUSL approvava un regolamento per la determinazione dei canoni annuali e per l'affrancazione degli immobili gravati da



livelli, censi ed enfiteusi dell'Azienda USL. Alcuni dei beni, infatti, erano ancora gravati da un istituto risalente, di cui la AUSL era concedente. Per ragioni legate alla difficile conoscibilità dell'esistenza di questo diritto da parte dei cittadini (discendenti dagli originari "livellari"), i medesimi sono venuti a conoscenza del loro essere obbligati quali "livellari" a loro volta solo con il ricevimento delle recenti comunicazione per posta ordinaria da parte dell'AUSL.

Alla luce di tale Regolamento, dopo altri quattro anni, con Delibera 146/2004, venivano aggiornati gli identificativi catastali dei debitori livellari. A quel punto, i soggetti individuati quali "debitori livellari" ricevevano la summenzionata lettera di ricognizione, calcolo dei canoni livellari e richiesta di corresponsione; l'obbligazione delle singole annualità scadute, soggetta alla prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.), veniva richiesta per gli ultimi cinque anni.

Si potrebbe discutere sulla prescrittibilità del diritto, da parte dell'ente concedente, al pagamento del livello inteso come "canone". Nel corso degli anni gli istituti dell'enfiteusi e del livello si sono fusi a vantaggio dell'enfiteusi. Questo ha portato all'estensione in maniera diretta ed analogica della disciplina e della normativa prevista per l'enfiteusi al livello. Ad oggi si ritiene che per verificare l'estinzione del diritto sia essenziale l'esame dell'atto costitutivo. Tale atto serve ad accertare se il contratto prevedesse un termine o fosse perpetuo (integrando quindi una colonia perpetua) (in questi termini, Cass., Sez. III, 15.6.1985, n. 3601).

Preso atto che:

A sollevare interrogativi è soprattutto il mancato interesse alla riscossione da parte della ASL per decine di anni, insieme alla reviviscenza, probabilmente motivata da esigenze finanziarie, di tale interesse, onerando peraltro i cittadini dal recupero di eventuali atti di affrancazione o sentenze giudiziali (atti pubblici e la cui verifica effettiva è pertanto più facilmente nella disponibilità dell'ente pubblico), concedendo loro la possibilità di formulare osservazioni "qualora si ritenesse che il canone non dovuto o non congruo rispetto al regolamento aziendale, alla consistenza dei beni e a particolari specificità".

La riscossione del censo livellare, infatti, costituisce un'interpretazione unilaterale di questa figura, da parte della AUSL; infatti, come da autorevole e recentissima giurisprudenza (Cass. Sez. II Civ. 6/11/2023, nr. 30823), "con il contratto di livello, il concedente si obbligava a mantenere il livellario nella concessione senza, in tanti casi, pretendere un corrispettivo (detto censo, spesso in natura o in denaro) o pretendendo un corrispettivo simbolico (censo livellare). Il livellario, titolare di un diritto reale di godimento, era tenuto a curare e migliorare le terre. Il diritto del livellario era estremamente ampio, poichè poteva compiere ogni attività sul terreno, anche alienarlo o assoggettarlo a servitù, fermo restando il diritto di prelazione del concedente."



La AUSL ha dichiarato ai cittadini di aver effettuata una “ricognizione” (che è l’unica modalità per poter accertare l’esistenza del livello); tale ricognizione non è però descritta nei modi. Nelle lettere inviate dalla AUSL poi non è neppure prevista esplicitamente la possibilità di affrancazione, che permetterebbe ai cittadini “livellari” di liberarsi dall’obbligazione.

Tutto quanto sopra visto e considerato;

Interroga per sapere

Se sia a conoscenza della vicenda e dell’invio delle lettere, compresi i contenuti della ricognizione effettuata dall’AUSL.

Se sia consapevole delle conseguenze sotto il profilo economico per famiglie ed eventuali aziende, stante la rilevanza delle cifre.

Che valutazione ne dia anche alla luce dell’adeguatezza dei fondi concessi dalla Regione alla AUSL in occasione dell’ultima manovra di bilancio, e se e come intenda rivedere normativamente, nell’ambito delle sue competenze, l’intera vicenda.

La consigliera regionale


Irene Galletti